



il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno (art. 1197, comma 2, cod. civ.).

### § 223. *La cooperazione del creditore nell'adempimento e la mora credendi.*

Onere di cooperazione

Normalmente, per la realizzazione dell'adempimento, è necessaria la *cooperazione del creditore* (ad es., la consegna di una cosa non si può effettuare, se il creditore non è disposto a riceverla; una prestazione lavorativa non si può eseguire, se il datore di lavoro non consente al lavoratore l'accesso al posto di lavoro; ecc.).

Naturalmente, nella maggior parte dei casi il creditore presta volentieri questa sua cooperazione, la quale, in linea generale, salvo patto particolare, costituisce per lui un « onere » e non un « obbligo » (v. § 39).

Peraltro, non sempre il creditore ha interesse a liberare il debitore: talora può avere l'interesse contrario (si pensi, ad es., al caso in cui gli preme di dimostrare che il debitore è inadempiente, per ottenere la risoluzione del contratto; ovvero, preferisca continuare a percepire interessi vantaggiosi; ecc.). Può anche avvenire che vi sia divergenza tra le parti circa la quantità o la qualità della prestazione e che il creditore non voglia accettare ciò che il debitore vuol prestare. D'altro canto, dà luogo ad un bell'imbarazzo per il debitore anche il caso, per esempio, in cui il creditore, per semplice dimenticanza, abbia lasciato chiusi i magazzini in cui deve essere scaricata la merce ingombrante che il debitore ha scrupolosamente e tempestivamente trasportato.

Mora credendi

Qualora, *senza legittimo motivo*, rifiuti di ricevere l'adempimento offertogli dal debitore (art. 1206 cod. civ.) — oppure, sempre *senza legittimo motivo*, ometta di compiere gli atti preparatori per il ricevimento della prestazione (per es., ometta di mettere a disposizione i locali in cui la merce deve essere collocata) — il creditore viene costituito in mora (c.d. « *mora credendi* » o « *accipiendi* »), sempre che il debitore gli faccia *offerta* della prestazione.

L'« *offerta* » — consistente nella dichiarazione del debitore di volersi liberare dalla propria obbligazione (v. Cass. 20 giugno 2000, n. 8389) — può essere:

Offerta solenne: ...

a) *solenne* (o formale), quando è compiuta — secondo le prescrizioni stabilite nell'art. 1208 cod. civ. — da un pubblico ufficiale (notaio od ufficiale giudiziario; v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1016):

...: reale

— se oggetto dell'obbligazione è la dazione di danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, occorre che il pubblico ufficiale porti con sé i beni, in modo che — se il